



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Regolamento per l'organizzazione e funzionamento dei mercatini delle opere dell'ingegno

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2025

Art. 1 - Caratteri generali e finalità

L'Amministrazione Comunale, con l'intento di promuovere e incentivare le attività creative, artistiche, di prodotti dell'ingegno nel territorio comunale, favorisce lo svolgimento di mercatini, manifestazioni ed eventi finalizzati alla fruizione del territorio medesimo e nel contempo attivando fenomeni di interesse e di richiamo, con lo scopo di promuovere e di valorizzare, in particolare, il centro storico o specifiche aree urbane e rurali, nell'ottica di creare attrattività turistica, sociale, ricreativa e culturale, per i residenti e per i turisti.

Costituisce oggetto del presente "Regolamento per l'organizzazione dei mercatini e delle opere d'ingegno" la materia dell'esercizio delle opere del proprio ingegno nel territorio del Comune di Montalto Uffugo (CS).

Il presente regolamento, pertanto, disciplina le modalità di svolgimento dei mercatini delle opere di ingegno o altre forme di arte decorativa nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e si applica "*h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico*"; il tutto nel rispetto anche del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 inerente l'Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

L'organizzazione di mercati, eventi e/o manifestazioni per esporre e vendere le opere del proprio ingegno, potranno essere di iniziativa pubblica o privata, e saranno individuate con proprio atto le aree in cui esercitare sull'intero territorio comunale.

Art. 2 – Opere dell'ingegno

Sono considerate "opere dell'ingegno a carattere creativo" quelle che sono oggetto di diritto d'autore e dunque le opere letterarie, le opere delle arti figurative (pittura, scultura, grafica), musicali, tecniche e scientifiche e quelle derivanti da un processo produttivo che si ricollega ad un'invenzione brevettata o registrata. Vi rientrano anche le creazioni di valore più modesto, non coperte da una protezione quale brevetto o la registrazione, che siano però frutto di un'elaborazione originale dello scopritore, inventore o autore.

A tale proposito gli artisti potranno creare alcuni prodotti nel luogo di occupazione del suolo pubblico, a dimostrazione che quanto posto in vendita sia effettivamente opera della loro creatività.

Art. 3 – Competenze

Le competenze nella materia di cui al presente Regolamento per l'organizzazione dei mercatini e delle opere d'ingegno spettano al Servizio SUAP – Mercati e Fiere del comune di Montalto Uffugo,

che curerà la gestione del procedimento amministrativo ed attiverà eventuali endoprocedimenti necessari per acquisire pareri/autorizzazione di uffici ed Enti terzi.

Art. 4 – Svolgimento del mercatino

Il Mercatino delle opere di ingegno si svolge sul territorio del comune di Montalto Uffugo su aree pubbliche, su aree di cui il Comune ne abbia disponibilità o su aree private previa richiesta dei soggetti interessati.

L'Ente o soggetti privati possono individuare giornate o periodi di svolgimento dei mercatini in occasione di particolari festività, ricorrenze, eventi di carattere sportivo, culturale, promozionale di attività produttive del territorio con specifiche che riguardano gli orari di svolgimento del mercatino.

Art. 5 – Mercatino organizzato dal Comune

Il mercatino delle opere di ingegno può essere organizzato in ambito comunale su iniziativa dell'Ente, su aree pubbliche o aperte al pubblico, in orari e luoghi anche coincidenti con i mercati settimanali e straordinari istituiti ai sensi della L. 114/98 e della L.R. 18/99 e successive modifiche. L'evento del mercatino dovrà pervenire al Comune nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia ed esclusivamente a mezzo sistema telematico Calabria SUAP.

I soggetti/artisti che partecipano al mercatino devono preventivamente autocertificare ed accettare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento per l'organizzazione dei mercatini e delle opere d'ingegno e dalle normative fiscali, viabilità, sicurezza, ambiente e sanità pubblica.

Art. 6 – Mercatino richiesto da altri soggetti

Il mercatino delle opere di ingegno può anche essere organizzato su richiesta di altri soggetti (Comitati, Onlus, Associazioni, Privati, ecc.). La richiesta di svolgimento del Mercatino dovrà pervenire al Comune nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia ed esclusivamente a mezzo sistema telematico Calabria SUAP, corredata di planimetria indicante il luogo di svolgimento, la collocazione delle aree di vendita, la copertura assicurativa dell'evento, il servizio ambulanza, il servizio d'ordine e sicurezza. L'Organizzatore dovrà attestare e verificare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento per l'organizzazione dei mercatini e delle opere d'ingegno e dalle normative fiscali, viabilità, sicurezza, ambiente e sanità pubblica.

Art. 7 - Collocazione delle aree dei mercatini

Gli spazi di vendita ed esposizione dei mercatini dovranno essere rappresentati, con le dovute dimensioni, in apposite planimetrie da allegare alla pratica SUAP, la loro disposizione sarà oggetto di valutazione e modifica in funzione di eventuali esigenze organizzative, di sicurezza, viabilità e sanitarie.

Art. 8 - Oggetto del mercatino e divieti

Al mercatino possono essere presentate opere di pittura, scultura, mosaico, ceramica, legno, metalli, oggettistica, materiali tessili o altre forme di arte decorativa, oggetti di carattere creativo frutto del proprio ingegno, della propria capacità manuale, creativa e del proprio estro.

Come opere dell'ingegno a carattere creativo possono intendersi tutte quelle opere frutto del proprio ingegno, prodotte non professionalmente, cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d'arte e vendute direttamente ai privati.

Non è consentita la vendita di capi di abbigliamento e vestiario prodotti in serie, anche se personalizzati con applicazioni di vario tipo.

È fatto divieto di esposizione e vendita di oggetti da taglio e di armi di ogni genere, nonché di ogni altro oggetto pericoloso per l'incolumità dell'avventore.

Non possono essere esposti oggetti, immagini, scritte che risultino lesivi della dignità delle persone, in particolare se contengono elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le persone per distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, lingua, religione e discriminazione sociale.

Art. 9 - Partecipazione e obblighi

La partecipazione è consentita a soggetti con i seguenti requisiti:

- a) Creatori di opere del proprio ingegno, che espongano manufatti di loro produzione che non abbiano carattere seriale e non si avvalgano di attrezzature meccaniche o stampi, inoltre, l'attività di specie deve essere svolta in modo occasionale e saltuario senza il carattere della continuità in modo da non configurarsi come attività di impresa.
- b) Tutte le opere devono essere singolarmente firmate, escluse le "composizioni", nel qual caso dovrà essere firmata solamente l'intera "composizione", ed escluso inoltre quelle opere per le quali, per varie ragioni (piccole dimensioni dell'opera, particolarità dei materiali, ecc.) l'apposizione della firma sia difficoltosa o pregiudizievole per l'opera stessa.
- c) È d'obbligo la presenza dell'esecutore delle opere esposte, od occasionalmente di un delegato.

Art. 10 – Vendita delle opere

Gli operatori che oltre ad esporre intendono porre in vendita le proprie opere, dovranno essere provvisti di regolare dichiarazione di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante che la totalità delle opere/oggetti/materiale realizzati ed esposti è frutto della propria arte o del proprio ingegno e che osservano le specifiche norme di legge fiscali ed i vincoli regolamentari e/o amministrativi nel settore di riferimento e sul rispetto delle norme sul diritto d'autore.

Art. 11 - Orario di esposizione

Gli operatori sono tenuti ad osservare eventuali orari di esposizione definiti nell'organizzazione del mercatino, evento o manifestazione in cui sono inseriti.

Gli orari potranno essere sottoposti a modifiche in caso di occasioni particolari ed in concomitanza di specifici eventi.

Art. 12 – Assegnazione dello spazio di vendita e tassa occupazione suolo

Per i mercati organizzati dal Comune, l'assegnazione dello spazio avverrà attraverso avviso pubblico (manifestazione di interesse), secondo le modalità, requisiti e tempi in esso indicati. Al suddetto avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sull'Albo pretorio online del Comune di Montalto Uffugo.

L'assegnazione dello spazio è concessa al soggetto che ne abbia fatto richiesta, secondo una eventuale graduatoria definita nel predetto avviso pubblico, e che si assume tutti gli obblighi da ciò derivanti nella piena osservanza del presente Regolamento per l'organizzazione dei mercatini e delle opere d'ingegno.

Il titolare dello spazio pubblico è tenuto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per come previsto nel Regolamento per l'organizzazione dei mercatini e delle opere d'ingegno comunale di settore: tariffa di € 0,30 al mq per ogni giornata di mercato + € 0,05 al mq (tassa rifiuti).

Il pagamento della somma relativa all'assegnazione deve essere effettuato a favore del Comune per come indicato nell'avviso pubblico del mercatino.

In caso di assenza dal mercatino, il titolare non ha diritto al rimborso di somme a qualunque titolo in precedenza versate.

Invece, per i mercatini organizzati da soggetti terzi diversi dall'amministrazione comunale, la responsabilità e ogni altro adempimento sono a completa cura e carico dell'organizzatore.

Art. 13 - Revoca dell'assegnazione dello spazio pubblico

L'assegnazione dello spazio pubblico è revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e pubblica utilità.

La concessione dello spazio espositivo sarà inoltre revocata nei seguenti casi:

- esposizione di opere eseguite da espositori diversi dal/i titolare/i di posteggio;
- non osservanza di quanto stabilito dall'art. 9 del Regolamento per l'organizzazione circa la vendita delle opere;
- mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e della quota di partecipazione stabilita dai regolamenti comunali di settore.

L'operatore a cui è stata revocata l'assegnazione potrà inoltrare nuova richiesta per mercatini futuri.

Art. 14 - Assegnazione di spazi disponibili

Nei mercatini organizzati dal Comune, ove risultassero ulteriori spazi liberi, verranno prese in esame anche le domande pervenute oltre i termini, con gli stessi criteri di cui sopra.

Le richieste degli operatori, già assegnatari di spazi di vendita, interessati ad una nuova assegnazione, verranno prese in esame come nuove.

Le richieste degli operatori che dovessero rifiutare lo spazio assegnato, verranno archiviate e non potranno essere ripresentate nell'arco dello stesso mercatino di riferimento.

In fase di assegnazione, qualora le domande pervenute fossero superiori al numero degli spazi disponibili, l'assegnazione avverrà seguendo l'ordine di arrivo al protocollo generale del Comune.

Art. 15 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente indicato in planimetria e stabilito in fase di assegnazione; non può essere occupata un'area superiore a quella assegnata ed è fatto divieto di lasciare imballaggi in vista.

I banchi o le attrezzature non dovranno ostacolare il passaggio dei pedoni, l'accesso a esercizi commerciali, ingressi delle abitazioni, passi carrai e spazi destinati al rispetto delle norme di sicurezza e viabilità.

L'esposizione a terra delle opere e le eventuali attrezzature di supporto devono essere contenute entro il limite dello spazio assegnato.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori non possono sostare nell'area interessata dalla manifestazione oltre il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico delle merci.

I partecipanti sono tenuti ad assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la postazione prima dell'orario prestabilito.

Il titolare dello spazio assegnato non può dare in uso ad altri il proprio posteggio, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

Ad ogni espositore non potrà essere assegnato più di un posteggio.

È consentito lo scambio di posteggio tra gli assegnatari, solo se consensuale e preventivamente comunicato da entrambi i richiedenti.

L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio delle attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito e nell'occupazione dello spazio assegnato.

L'operatore si impegna a usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti, a installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali, nonché ad utilizzare lampade a basso consumo energetico. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso di detti impianti.

È fatto divieto di uso di generatori di corrente e di stufe elettriche.

È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento. L'espositore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione, deve raccogliere i rifiuti e depositarli nelle apposite zone di raccolta.

Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito.

Art. 16 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscono reato, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/00, n° 267 e successive modificazioni e integrazioni, il cui importo viene stabilito da € 25,00 a € 500,00.

La Polizia Locale vigila sull'osservanza delle citate norme regolamentari e dovrà comunicare tempestivamente al Servizio SUAP tutte le violazioni accertate.

Nel caso di violazioni accertate il Servizio SUAP trasmetterà all'interessato comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.

Entro un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, l'interessato potrà presentare chiarimenti o controdeduzioni che dovranno essere esaminati dal Servizio SUAP.

In caso di mancata presentazione di chiarimenti o controdeduzioni entro il termine concesso o in caso di mancato accoglimento degli stessi, verrà adottato il provvedimento di decadenza che avrà decorrenza dalla data di notifica all'interessato.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento per l'organizzazione dei mercatini e delle opere di ingegno entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni comunali.

Tutte le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento per l'organizzazione dei mercatini e delle opere di ingegno sono valide fino alla loro naturale scadenza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.